



# NewsLetter

## 2023

*Roma, 22 marzo 2023*

**A tutti gli Spedizionieri doganali**

*Si allega la Newsletter N° 4-2023 del 22 marzo*

*Tra gli argomenti trattati:*

- *Nuove indicazioni per le partite di temporanea custodia nei messaggi Hx*
- *Decimo pacchetto di sanzioni per la Russia*
- *Nuova fase funzionale di ICS2*
- *Stazioni sperimentali - Aliquote 2023: conserve alimentari, pelli e vetro*
- *Informativa sulla privacy dei dati raccolti da ADM*
- *Nuovo ambito di applicazione per la definizione agevolata*
- *"Il Doganalista" n°1 / 2023 è online!*

*Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali ([www.cnsd.it](http://www.cnsd.it).)*

**CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI**

## NEWSLETTER DI INFORMAZIONE PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli  
Spedizionieri Doganali

### Sommario

Nuove indicazioni per le partite di temporanea custodia nei messaggi Hx .....	1
Decimo pacchetto di sanzioni per la Russia .....	2
Nuova fase funzionale di ICS2 .....	3
Stazioni sperimentali - Aliquote 2023: conserve alimentari, pelli e vetro.....	4
Informativa sulla privacy dei dati raccolti da ADM .....	5
Nuovo ambito di applicazione per la definizione agevolata.....	6
"Il Doganalista" n°1 / 2023 è online!.....	7

## OSSERVATORIO DOGANALE



AGENZIA

**ADM**

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

### Nuove indicazioni per le partite di temporanea custodia nei messaggi Hx

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli con l'avviso, del primo marzo 2023, comunica che dal 4 aprile 2023, non sarà più possibile l'utilizzo nei messaggi Hx del numero di cortesia A3.

Le partite di temporanea custodia generate dal sistema E-manifest devono essere indicate nella forma MRN-Item.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



## Decimo pacchetto di sanzioni per la Russia

Con l'Avviso del 3 marzo 2023 l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli comunica che il Consiglio dell'Unione Europea ha pubblicato il Regolamento (UE) n. 2023/427 del 25 febbraio 2023 che modifica il Reg. UE n.833/2014.

Tale regolamento introduce ulteriori misure restrittive all'esportazione e all'importazione nei confronti della Federazione russa ed altre misure sanzionatorie di natura non doganale. Tra i cambiamenti più importanti è l'introduzione del "decimo pacchetto" che comprende sia modifiche di ampliamento di provvedimenti già in corso e sia l'introduzione di nuovi provvedimenti.

Il regolamento suddetto, inoltre, introduce una nuova deroga generale ai divieti di importazione nell'UE sui prodotti originari o provenienti dalla Russia.

Nello specifico sono stati costituiti divieti relativi all'esportazione per:

- **Beni e tecnologie per l'aviazione**, divieto che non opera fino al 27 marzo 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o per i contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.
- **Beni atti a contribuire al rafforzamento delle capacità industriali russe**, che non si applica fino al 27 marzo 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023, o per i contratti necessari per

l'esecuzione di tali contratti, oppure in presenza di autorizzazione da parte delle autorità competenti, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione dei beni elencati nell'allegato XXIII parte C.

Divieti relativi all'importazioni:

- Con riferimento ai divieti di cui all'art. 3decies ha introdotto ulteriori deroghe, anche in questo caso il divieto di importare non si applica fino al 27 maggio 2023, per i contratti conclusi prima del 26 febbraio 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti relativamente alle merci come vaselina, paraffina, cera di petrolio, gomma sintetica e naturale etc.
- Le autorità doganali, a determinate condizioni, possono però svincolare le merci che si trovano fisicamente nell'Unione che sono state bloccate purché siano state presentate in dogana conformemente all'articolo 134 del CDU.

Per quanto riguarda invece i codici NC nello specifico prodotti come il carbonio (2803) e la gomma sintetica (4002) il nuovo regolamento ha introdotto deroghe al divieto di importazione fino al 30 giugno 2024, nell'ambito di determinati contingenti quantitativi. Il limite fissato è 752 475 tonnellate metriche per il carbonio e 562 973 tonnellate metriche per la gomma sintetica.

Gli operatori possono richiedere il quantitativo di contingente mediante presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, indicando il numero d'ordine dei contingenti in questione.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile ai seguenti [link](#)



### Nuova fase funzionale di ICS2

L'Agenzia delle Dogane e dei monopoli comunica che, sulla pagina web della DG TAXUD dedicata alla Release 2 di ICS 2 sono stati pubblicati nuovi aggiornamenti che riguardano la nuova fase funzionale di ICS2.

A partire dal 1° marzo 2023 gli operatori economici del settore aereo devono adempire agli obblighi previsti ed interfacciarsi con il sistema centrale (Shared Trader Interface - STI) predisposto dalla Commissione Europea.

La commissione ha concesso una deroga fino al 30 giugno 2023, per le difficoltà di alcuni paesi membri a conformarsi al nuovo sistema.

È stata introdotta sempre dalla commissione una finestra temporale (cd. Deployment Window) per l'adesione al sistema, da richiedere allo Stato che ha rilasciato il codice EORI dell'operatore stesso.

Per la sicurezza e la protezione dell'UE è stato necessario predisporre un tale sistema di coordinamento tra le Autorità doganali e gli operatori economici

interessati. Tutti i vettori aerei dovranno quindi rispettare un approccio specifico in base allo scenario:

- I vettori aerei che effettuano voli diretti da paesi non-UE ad un solo paese UE in cui è registrato il loro codice EORI, se pronti, possono connettersi ad ICS2 Release 2 dal 1° marzo 2023. In caso contrario devono fare richiesta di Deployment Window allo Stato competente.
- I vettori aerei che effettuano voli da paesi non-UE a uno o più Stati membri che sono tutti connessi ad ICS2 Release 2 possono connettersi a loro volta ad ICS 2 R2 a partire dal 1° marzo 2023. In caso contrario devono fare richiesta di Deployment Window allo Stato membro competente.
- I vettori aerei che effettuano voli da paesi non-UE a vari Stati membri, tra cui uno, alcuni o tutti sono soggetti a deroga dovrebbero richiedere la Deployment Window allo Stato che ha rilasciato il loro codice EORI. La Deployment Window dovrebbe essere richiesta fino a quando tutti gli Stati verso cui trasportano merci non avranno aderito ad ICS2 R2 (ma non oltre il 1° luglio 2023).

L'ADM ricorda che per l'ingresso in ICS 2 R2 gli operatori economici interessati devono connettersi direttamente ai servizi della Commissione eseguendo i Connectivity e Conformance Test in modalità self. Le modalità di richiesta sono pubblicate nella sezione dedicata a ad ICS2 del sito di ADM.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Stazioni sperimentali - Aliquote 2023: conserve alimentari, pelli e vetro

Con l'avviso del 10 marzo 2023 l' 'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rende noto che Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emesso un decreto il 10 marzo 2023 riguardante la conferma della misura del 2,50% sul valore delle importazioni del contributo a favore della "Stazione per l'industria delle conserve alimentari - Fondazione di Ricerca". Il decreto è stato emanato dal Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e ha avuto luogo l'8 febbraio 2023.

La stessa Direzione Generale ha emesso un altro decreto, datato 2 febbraio 2023, fissando l'aliquota del contributo commerciale riscosso tramite gli Uffici doganali a favore della società "Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti SRL" per l'annualità 2023 nella misura dello 0,18%.

Tuttavia, per quanto riguarda la riscossione del suddetto contributo, è stato chiarito con un ulteriore decreto del Direttore della medesima Direzione Generale che le operazioni di importazione verranno assoggettate al nuovo regime a partire dal 15 marzo 2023 quindi per le importazioni effettuate sino a tale data, rimane in vigore quanto stabilito per l'annualità 2022.

Infine, sempre con un decreto del Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, l'Innovazione e le Piccole e Medie Imprese del Ministero delle Imprese e del Made in Italy datato 8 febbraio 2023, è stata confermata per l'annualità 2023 la misura dell'1% sul valore delle importazioni del contributo dovuto a favore della società consortile per azioni "Stazione Sperimentale del Vetro" riscosso direttamente dagli Uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Tutti i decreti sono stati emessi ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1° aprile 2011.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



## Informativa sulla privacy dei dati raccolti da ADM

L' informativa dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, del 14 marzo 2023, mira a fornire a tutti coloro che presentano domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti presso ADM chiarimenti riguardanti la protezione dei dati personali, in ottemperanza alle norme previste dal "Regolamento Generale sulla Protezione Dati" (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) e in tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

I dati personali forniti dai soggetti attraverso la domanda o acquisiti da altre fonti sono trattati dall'ADM per le finalità connesse alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti e per le attività conseguenti riscossione delle rate, definizione dei contenziosi, ed altre.

Il conferimento dei dati richiesti nella domanda e contrassegnati come obbligatori è necessario per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. È possibile che l'ADM, per le medesime finalità, chieda di fornire ulteriori dati facoltativi ai fini dell'ammissione a servizi specifici.

Il mancato conferimento di tali dati facoltativi impedisce esclusivamente la possibilità di utilizzo del servizio specifico. Se i dati riguardano altri soggetti, è responsabilità del richiedente informare gli interessati di aver comunicato i loro dati all'ADM e delle modalità attraverso cui possono conoscere la presente informativa e le modalità di trattamento dei dati personali.

La raccolta dei dati avviene principalmente attraverso comunicazione degli interessati, con moduli cartacei o messi a disposizione sul Portale ADM. In alcuni casi, i dati personali possono essere acquisiti da altri enti o istituzioni, nel rispetto di quanto previsto da norme di legge o disposizioni contrattuali. In alcuni casi, possono essere forniti da parte dei soggetti interessati, dati di terzi, la cui acquisizione è necessaria per individuare i requisiti previsti dalla normativa vigente.

Il trattamento dei dati per le finalità sopra descritte avviene con modalità sia automatizzate sia non automatizzate, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla normativa dell'UE, dalla legge, dai regolamenti conseguenti e da disposizioni interne.

L'ADM assicura il rispetto delle misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio rilevato per le libertà e i diritti degli interessati. I dati sono trattati dai soggetti autorizzati a svolgere i diversi compiti, identificati e istruiti dei vincoli imposti dalla normativa vigente, in servizio negli uffici competenti.

La comunicazione dei dati personali avviene solamente ai soggetti indicati dalla legge, o per rispondere a un ordine dell'Autorità Giudiziaria. Non è previsto

alcun trasferimento di dati al di fuori dei paesi dell'Unione europea. I dati personali saranno conservati per il tempo necessario all' adempimento delle finalità per cui sono stati raccolti, oppure per un massimo di 10 anni e 6 mesi se non sono necessari per eventuali procedimenti giurisdizionali. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Sogei S.p.A. agisce come responsabile del trattamento automatizzato.

Gli interessati hanno il diritto di accedere ai propri dati personali e richiederne la rettifica o l'integrazione, e possono esercitare tali diritti contattando il titolare o il responsabile del trattamento. In caso di violazione della legge sulla protezione dei dati personali, l'interessato può rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali.

È responsabilità dell'interessato informare i terzi dei quali fornisce dati personali dell'informativa sulla protezione dei dati personali.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### Nuovo ambito di applicazione per la definizione agevolata

La definizione agevolata è una procedura prevista dalla legge di bilancio 2023, che consente di risolvere le controversie doganali pendenti riguardanti tributi e relative sanzioni.

La circolare n. 9 del 14 marzo 2023 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli chiarisce e prevede che la definizione agevolata può essere applicata anche ai contenziosi in materia di IVA all'importazione e dazi doganali e relative sanzioni, a patto che il ricorrente rinunci al giudizio e versi contestualmente i tributi, oltre agli interessi e agli altri accessori, ma evitando le sanzioni.

Tale novità rappresenta un'importante facilitazione per le liti aventi a oggetto dazi e IVA all'importazione, finora escluse dalle misure deflative del contenzioso. I dazi doganali, in quanto entrate del bilancio europeo, non possono accedere a meccanismi di pagamento in misura ridotta, neppure in sede contenziosa, trattandosi di importi riscossi dallo Stato, ma per conto e nell'interesse dell'Unione europea.

La procedura prevede il versamento integrale dei tributi oggetto del contenzioso, ovvero l'IVA all'importazione o il dazio, e dei relativi interessi, ma non delle connesse sanzioni irrogate.

Il contribuente può chiedere la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023 dichiarando di voler aderire alla definizione agevolata. Le istanze di adesione devono essere inviate entro il 30 giugno, stesso termine per il pagamento dell'importo dovuto o della prima rata. Modello e istruzioni sono stati approvati il 14 marzo con la determinazione direttoriale (n. 141685) che ha definito anche le modalità e i termini di presentazione della domanda.

L'ADM sempre il 14 marzo ha pubblicato anche un avviso dove rende noto che dal 22 marzo l'agenzia renderà disponibile, in un'apposita sezione del proprio sito, la procedura telematica di trasmissione delle istanze, unica modalità ammessa per la presentazione delle richieste. Nella stessa sezione saranno comunicati i dati necessari per il pagamento degli importi dichiarati come dovuti.

È importante sottolineare che la definizione agevolata, in caso di una controversia pendente, non prevede l'abbuono delle sanzioni, ma solo il loro non pagamento.

Per ulteriori informazioni e istruzioni si rimanda alla documentazione allegata.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



### “Il Doganalista” n°1 / 2023 è online!

Si ricorda che, da quest'anno, “Il Doganalista”, rivista giuridico-economica di commercio internazionale edita dal Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali è pubblicata esclusivamente in digitale ed è quindi possibile leggerla online (o scaricarne il relativo PDF) al [seguente indirizzo](#).

---

Si ricorda agli iscritti che sono pubblicate la pagina LinkedIn del CNSD al seguente [indirizzo](#) e quella di [YouTube](#).

